

Regolamento didattico - parte normativa

del Corso di Laurea/Laurea Magistrale in

PSICOLOGIA CLINICA

CLINICAL PSYCHOLOGY

Classe L/LM-LM-51 – Psicologia

Emanato con DR Rep. n. 471/2018

Prot. n 108199/I/3 del 13.07.2018

Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso di studio

Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica occorre essere in possesso di un titolo di laurea triennale e avere conseguito almeno 88 CFU nei settori scientifico-disciplinari M-PSI. Tale criterio è coerente con il percorso formativo complessivo indicato dal Progetto Europsy e dalla Conferenza della Psicologia Accademica volto a garantire una solida e coerente base formativa, a rendere trasparente ed identificabile la formazione e la figura professionale del laureato magistrale in psicologia, ed aumentare la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. E' inoltre richiesta la conoscenza della lingua inglese pari al livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages.

Il requisito curriculare di almeno 88 cfu nei settori scientifico disciplinari M-PSI è riconosciuto anche se acquisito attraverso la frequenza di corsi singoli o in corsi di laurea non afferenti a classi di area psicologica. Agli esami sostenuti precedentemente all'entrata in vigore del D.M. 509/99 vengono riconosciuti n. 10 cfu se annuali oppure n. 5 cfu se semestrali. I crediti relativi agli esami sostenuti da più di otto anni accademici sono riconosciuti al 50%. Per gli studenti pre-iscritti con "riserva" vengono computati gli esami sostenuti o comunque già presenti nel piano di studio.

Ai fini dell'ammissione al curriculum in italiano, gli studenti devono sostenere un colloquio individuale con una commissione composta da docenti di area psicologica. Il colloquio ha l'obiettivo di verificare le conoscenze psicologiche di base, il percorso pregresso e l'orientamento allo studio, la motivazione e le modalità di frequenza dello studente. Sono esonerati dal colloquio: a) i laureati nelle classi 34 e L-24 provenienti dall'Università degli Studi di Bergamo, nel caso in cui abbiano conseguito una votazione di laurea non inferiore a 94/110; b) i laureati nelle classi 34 e L-24 provenienti da altre Università italiane, o dal corso di laurea in Psicologia ante D.M. 509/99, nel caso in cui abbiano conseguito una votazione di laurea non inferiore a 99/110; c) gli studenti pre-iscritti con "riserva" che ritengono di conseguire un titolo di laurea afferente alle classi 34 e L-24 o di laurea in Psicologia ante D.M. 509/99, nel caso in cui abbiano conseguito una media dei voti negli esami sostenuti, pesati con i rispettivi crediti, non inferiore a 26/30.

Gli studenti che intendono accedere al curriculum in lingua inglese devono sostenere un colloquio di natura analoga, che prevede altresì la verifica del requisito della conoscenza della lingua inglese pari al livello B2 ed è pertanto obbligatorio per tutti gli studenti.

Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del corso di studio. Piani di studio individuali

Il piano didattico del Corso di studio prevede l'articolazione in curricula, per le cui denominazioni e caratteristiche si rimanda al Regolamento didattico - parte didattica. In sede di presentazione del piano di studio individuale lo studente ne sceglie uno. Potrà chiedere di variare curriculum solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del Piano di Studio individuale lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste dai singoli gruppi di scelta del piano didattico con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il Calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica prevede lezioni frontali e attività seminariali, laboratori e attività di tirocinio.

A ciascuna attività formativa è attribuito il numero di CFU corrispondenti all'impegno richiesto allo studente in ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno da parte dello studente, di cui 5 ore per le lezioni frontali e mediamente 20 ore dedicate allo studio individuale.

Art. 4 Frequenza e propedeuticità

Gli insegnamenti non prevedono l'obbligo di frequenza, anche se essa è fortemente consigliata, in particolare per le attività di laboratorio che sono previste da alcuni corsi di insegnamento. I tirocini richiedono invece la frequenza obbligatoria ad eccezione di situazioni particolari illustrate nel vademecum dei tirocini .

Le propedeuticità sono definite tenendo conto degli insegnamenti caratterizzanti e dei settori scientifico disciplinari. Esse sono approvate dalla competente struttura didattica, rese note con il piano di studio e riportate nei programmi degli insegnamenti.

Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determinano l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

Art. 5 Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato al Regolamento didattico – parte didattica elenca le attività formative che si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento.

Eventuali prove intermedie sono programmate dal Corso di studio, coerentemente con gli indirizzi del Dipartimento, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo, in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo.

Per l'acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il piano didattico indica un insieme di attività coerenti con l'ordinamento didattico del corso di studio, all'interno delle quali lo studente costruisce il proprio piano di studi secondo le regole indicate nel piano didattico stesso.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Corso di studio.

Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti in corsi di studio della stessa classe sono riconosciuti fino a raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.

Qualora effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe, presso università telematiche e in corsi di studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Il Consiglio di corso di studio valuta le richieste di riconoscimento fino ad un massimo di 12 CFU delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;

b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università ha concorso.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi e le attività formative specifici del corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo

Il corso di studio prevede lo svolgimento del tirocinio formativo o di orientamento con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini. Il tirocinio è collegato a un progetto formativo

mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione e può essere finalizzato alla preparazione della prova finale.

Art. 11 Esami sovranumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovranumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea e laurea magistrale.

oppure

Gli esami sovranumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso potranno essere conteggiati entro il numero di 40 CFU ai fini del calcolo della media di laurea magistrale a ciclo unico .

Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale è costituita da un elaborato scritto svolto dal laureando sotto la guida di un docente relatore e letto e commentato da un docente correlatore. Esso può essere scritto in italiano o in inglese e deve contenere una tesi che lo studente difende, anche oralmente (in italiano o in inglese), di fronte ad una commissione di docenti al termine del CdS. La tesi può riguardare qualsiasi tema connesso alla psicologia clinica e alle discipline affini e deve essere chiaramente definita e riconoscibile, argomentata in maniera rigorosa ed originale, portando prove a suo sostegno di tipo empirico, bibliografico o logico-teorico. La prova finale quindi consiste in un'esperienza trasversale di apprendimento su un tema specifico all'interno del quale lo studente ricerca informazioni, formula ipotesi prendendo posizioni definite, e argomenta e sostiene le proprie conclusioni di fronte ai docenti, quali rappresentanti della comunità scientifica e professionale. Attraverso la prova finale quindi è possibile valutare il raggiungimento dei risultati attesi in termini di conoscenze, abilità applicative, abilità comunicative, autonomia di giudizio, e capacità di apprendimento autonomo.

La prova finale di Laurea magistrale si svolge nella forma della discussione individuale e proclamazione individuale. Il punteggio attribuibile alle Prove finali della Laurea magistrale è modulato secondo i seguenti criteri:

- a) fino a un massimo di 6 punti per la valutazione dell'elaborato scritto
- b) fino ad un massimo di 2 punti per la qualità della discussione sostenuta dinanzi alla commissione;
- c) un punto ulteriore per gli studenti e le studentesse che conseguono la laurea in corso, quale valutazione positiva dell'intero percorso di studi;
- d) un ulteriore punto nel caso si sia sostenuto con valutazione positiva il tirocinio di eccellenza;
- e) la lode, anche in presenza del punteggio massimo, da conferirsi soltanto nel caso di alta qualità metodologica e scientifica della tesi.

La composizione della commissione che valuta la tesi di laurea magistrale prevede, oltre al Presidente, la partecipazione di almeno altri quattro membri. Le Commissioni sono costituite in maggioranza da professori di prima, seconda fascia e ricercatori del Dipartimento. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia. Possono inoltre far parte della Commissione anche professori di Dipartimenti diversi da quello a cui sono iscritti i candidati giudicati in ciascuna seduta, nonché professori non di ruolo in

servizio nell'anno accademico interessato.
Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del Consiglio del Corso di studio o dal professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo.

Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.